



Bruxelles, 20.12.2013  
COM(2013) 926 final

2013/0444 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per partecipare effettivamente e appieno alla vita sociale, le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa devono poter avere accesso a libri e materiale stampato a condizioni pari agli altri. Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, 285 milioni di persone nel mondo sono colpite da disabilità visive: 39 milioni sono non vedenti e 246 milioni sono ipovedenti<sup>1</sup>. Secondo l'Unione mondiale dei non vedenti, in Europa soltanto il 5% dei libri pubblicati è disponibile in formati accessibili per le persone con disabilità visive, mentre nei paesi in via di sviluppo, dove vive circa il 90% delle persone colpite da disabilità visive, la quota scende all'1%<sup>2</sup>.

Le copie dei libri in formato accessibile sono adesso solitamente prodotte e distribuite a livello nazionale da enti specializzati, ad esempio biblioteche per non vedenti, nel quadro di licenze oppure di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore. Tuttavia, la mancanza di un quadro giuridico internazionale che consenta lo scambio transfrontaliero di formati accessibili realizzati in virtù di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore implica una duplicazione di sforzi nella realizzazione di tali copie, anche tra i paesi che condividono la stessa lingua. Ciò costituisce un problema a causa dei costi di produzione delle copie in formato accessibile e delle limitate risorse di cui dispongono le entità che rendono servizi di assistenza ai non vedenti.

Dal gennaio 2011 l'Unione europea è vincolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che sancisce il diritto di accesso alle informazioni (articolo 21) e il diritto delle persone con disabilità di partecipare alla vita culturale su base di uguaglianza con gli altri (articolo 30). La convenzione è diventata parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE. 25 Stati membri sono parti della convenzione e tre ne stanno ultimando la ratifica.

Nel 2009 sono iniziati i negoziati a livello dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) su un possibile trattato internazionale che introducesse limitazioni ed eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa, con l'obiettivo di favorire lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile.

Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a partecipare a tali negoziati, a nome dell'Unione europea<sup>3</sup>. I negoziati OMPI si sono conclusi con esito positivo nella conferenza diplomatica svoltasi a Marrakech dal 17 al 28 giugno 2013, che ha portato, il 27 giugno 2013, all'adozione del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa (in appresso: il trattato).

Il trattato stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e che permettono lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere

---

<sup>1</sup> Scheda n. 282, giugno 2012; <http://www.who.int>.

<sup>2</sup> <http://www.worldblindunion.org>

<sup>3</sup> Decisione del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati su un accordo internazionale, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, relativo ad un migliore accesso ai libri per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa; 16259/12 EU RESTRICTED.

pubblicate che sono state realizzate in virtù di limitazioni ed eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore nella giurisdizione di una delle parti contraenti del trattato.

Con la presente proposta di decisione del Consiglio la Commissione chiede al Consiglio l'autorizzazione a firmare il trattato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

## **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

I beneficiari del trattato sono persone non vedenti, persone che soffrono di una disabilità visiva, percettiva o di lettura oppure persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

Il trattato obbliga ogni parte contraente a prevedere, nelle proprie legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore, limitazioni o eccezioni al diritto di riproduzione, al diritto di distribuzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico, al fine di facilitare la disponibilità di opere in copie in formato accessibile per detti beneficiari<sup>4</sup>. La parti contraenti possono decidere di imporre le limitazioni o le eccezioni soltanto nei casi in cui le copie in formato accessibile non siano disponibili in commercio a condizioni ragionevoli per i beneficiari nella loro giurisdizione. Nell'UE, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione<sup>5</sup>, prevede già la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni a questi diritti, quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap. A differenza del trattato, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29/CE non si limita ad un particolare handicap. Inoltre, gli Stati membri sono liberi di scegliere se imporre o meno questa limitazione o eccezione. Tuttavia è ormai giurisprudenza consolidata che qualsiasi margine discrezionale di cui gli Stati membri godono quando si avvalgono di una delle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE debba essere esercitato entro i limiti imposti dal diritto UE<sup>6</sup>.

Il trattato definisce le "opere" come opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (in appresso: la convenzione di Berna), in forma di testo, notazione e/o relative illustrazioni, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione. Esso specifica inoltre che la definizione comprende gli audiolibri.

Una "copia in formato accessibile" è una copia di un'opera realizzata in una forma alternativa rispetto al formato in cui essa è stata pubblicata e che consente ai beneficiari di accedere all'opera stessa in maniera agevole, al pari delle persone che non hanno disabilità visive. La copia in formato accessibile deve essere utilizzata esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare l'integrità dell'opera originale.

Le copie in formato accessibile realizzate in virtù di una limitazione o di un'eccezione alle norme in materia di diritto d'autore possono essere esportate da "entità autorizzate", definite come enti pubblici o altre organizzazioni che, senza scopo di lucro, offrono ai non vedenti,

---

<sup>4</sup> Le parti contraenti possono inoltre prevedere una limitazione o un'eccezione al diritto di esecuzione pubblica e, secondo la dichiarazione concordata acclusa, al diritto di traduzione nella misura consentita dalla convenzione di Berna.

<sup>5</sup> GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

<sup>6</sup> Cfr. ad esempio la causa C-145/ Eva Maria Painer, punto 104.

alle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Tali entità devono garantire di distribuire i formati accessibili soltanto ai beneficiari, di scoraggiare la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di copie non autorizzate, di trattare le copie delle opere con la dovuta diligenza e di registrare tutte le operazioni effettuate.

Le parti contraenti possono autorizzare l'esportazione di copie in formato accessibile soltanto a condizione di garantire che le limitazioni o eccezioni imposte ai diritti di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del pubblico soddisfino le condizioni previste dal test a tre fasi. Ciò avviene se esse hanno sottoscritto il trattato OMPI sul diritto d'autore oppure se esse garantiscono che le limitazioni o eccezioni in questione siano limitate a taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Il trattato precisa che nella misura in cui una parte contraente consente ad un beneficiario o ad un'entità autorizzata di realizzare copie di un'opera in formato accessibile, allora deve anche consentire l'importazione di tali copie.

Le parti contraenti sono tenute ad adottare misure adeguate, se necessario, per garantire che quando esse offrono tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci, detta tutela giuridica non impedisca ai beneficiari di godere delle limitazioni e delle eccezioni previste dal trattato. Un obbligo equivalente è già stato introdotto nell'UE dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2001/29/CE.

Il trattato impone anche alle parti contraenti di proteggere la vita privata dei beneficiari e di cooperare per agevolare lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile. L'OMPI istituirà un o sportello di accesso alle informazioni per aiutare le entità autorizzate ad identificarsi a vicenda. Inoltre, il trattato incoraggia le entità autorizzate a fornire informazioni sulle proprie politiche e pratiche sia alle parti interessate che al pubblico.

Il trattato conferma che le parti contraenti sono libere di determinare le appropriate modalità di attuazione del trattato nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure. Esse sono tuttavia tenute a rispettare gli obblighi internazionali vigenti ai sensi della convenzione di Berna, dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) e del trattato OMPI sul diritto d'autore. Il trattato riconosce la possibilità delle parti contraenti di mantenere o applicare altre limitazioni ed eccezioni, al di fuori del campo di applicazione del trattato, a favore di beneficiari e di persone con altre disabilità.

Gli articoli da 13 a 22 contengono disposizioni amministrative e procedurali molto simili a quelle del trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottato il 24 giugno 2012. Il trattato entrerà in vigore quando sarà stato ratificato da venti parti contraenti.

L'Unione europea può diventare parte del trattato in quanto durante la conferenza diplomatica di Marrakech ha dichiarato di essere competente per le materie disciplinate dal trattato, di aver adottato una normativa in materia vincolante per tutti i suoi Stati membri e di essere stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del trattato. L'Unione europea ha firmato anche l'atto finale della conferenza diplomatica il 28 giugno 2013. Il trattato rimane aperto alla firma di ciascuna parte che soddisfi i requisiti per l'adesione per un anno dopo l'adozione.

La Commissione ha ritenuto soddisfacenti i risultati dei negoziati e chiede al Consiglio di autorizzare la firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare

l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

In considerazione dell'oggetto del trattato, la decisione del Consiglio deve essere basata sugli articoli 114 e 207, nonché sull'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 22 gennaio 2011 l'Unione europea è vincolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le cui disposizioni sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea<sup>7</sup>.
- (2) Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale relativo ad un migliore accesso ai libri per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa.
- (3) I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella conferenza diplomatica svoltasi a Marrakech dal 17 al 28 giugno 2013 e il 27 giugno 2013 è stato adottato il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa (in appresso: il trattato).
- (4) Il trattato stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e che permettono lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di opere pubblicate che sono state realizzate in virtù di limitazioni ed eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore.
- (5) Il trattato rimane aperto alla firma di ciascuna parte che soddisfi i requisiti per l'adesione per un anno dopo l'adozione. È firmato a nome dell'Unione europea, con riserva di conclusione in data successiva,

---

<sup>7</sup> Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa a nome dell'Unione europea è approvata, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

*Articolo 2*

Il Segretariato generale del Consiglio conferisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del trattato, con riserva di conclusione, alla persona o alle persone indicata/e dalla Commissione europea.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*